



# COMUNE DI SPINO D'ADDA

PROVINCIA DI CREMONA

Partita IVA 00356340190 - Codice Fiscale 82003090196

P.zza XXV Aprile 2 - Tel. 0373988111

[comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.spinodadda@pec.regione.lombardia.it)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione Ordinaria in Prima convocazione

COPIA

ATTO N. 44 in data **19-12-2025**

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2026**

Il giorno **diciannove** del mese **dicembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **21:05**, presso la **Sala Consiliare**, previa l'osservanza delle consuete formalità, sono iniziati i lavori del Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione del punto dell'ordine del giorno in oggetto, risultano presenti n. 12 Consiglieri. E cioè:

	Presenti / Assenti
1. Galbiati Enzo	Presente
2. Ferrari Eleonora	Presente
3. Gobbo Marco	Presente
4. Calzi Cecilia	Presente
5. Galli Roberto	Presente
6. Melini Stefano	Presente
7. Fugazza Petra	Assente
8. Bassani Andrea Fabrizio	Presente
9. Nisoli Nicola Antonio	Presente
10. Riccaboni Paolo Daniele	Presente
11. Corini Francesco Alessandro	Presente
12. Pari Sarah Lucia	Presente
13. Ruzzo Nunzio	Presente
	Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Massimiliano Alesio

Il Presidente, Sig. Enzo Galbiati, invita i Signori Consiglieri a esaminare quanto in oggetto e ad assumere le decisioni relative.



Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F. APPROVAZIONE E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE ANNO 2026**

**Interventi**

Il Sindaco lascia la parola all'assessore esterno Fontana Dott.ssa Nadia che illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Segue discussione. Interventi di:

- Riccaboni;
- Sindaco;
- Bassani;
- Corini;
- Sindaco;
- Riccaboni;
- Sindaco.

*Per una più compiuta disamina del punto all'ordine del giorno, si rinvia alla registrazione audiovisiva integrale in streaming della seduta.*

**Preambolo (riferimenti normativi)**

Si fa riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 49 – comma 1 – e l'art. 147-bis – comma 1 – del D. Lgs. n. 267/2000: i pareri ivi previsti sono espressi nel foglio pareri che viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A";

**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997 n. 446, il quale attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi;
- D.Lgs. del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni che istituisce, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, in particolare, l'art. 1, comma 3 del suddetto decreto il quale stabilisce che:
  - i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, possono disporre la variazione dell'aliquota di partecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  - la variazione dell'aliquota di partecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13 agosto 2011, n. 138 convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale"*;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216 recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi» che contiene disposizioni che attuano taluni principi e criteri direttivi della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante

«Delega al Governo per la riforma fiscale» e con cui sono stati rivisti gli scaglioni e le aliquote IRPEF da utilizzare per l'anno 2024 per il calcolo dell'imposta linda, riducendo gli scaglioni di reddito a tre contro i quattro vigenti nel 2023 come segue:

- fino a 28.000 euro;
- da 28.001 a 50.000 euro;
- oltre 50.000 euro;

Richiamato più in particolare l'art. 3, comma 3 del citato D.Lgs. 216/2023 che recita: “*Al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con i nuovi scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabiliti dall'articolo 1, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, entro lo stesso termine, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti per l'anno 2023*”;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il regolamento per la gestione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 23 dicembre 2024, con la quale venivano stabilite per l'anno 2025 le aliquote differenziate per scaglioni di reddito IRPEF e la previsione che sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti che hanno un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad € 15.000,00;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2° del Regolamento di disciplina dell'addizionale IRPEF, il Consiglio comunale, in quanto organo competente, può modificare l'articolazione delle aliquote, ovviamente nel rispetto della vigente normativa in materia;

Ritenuto, quindi, al fine di garantire gli equilibri di bilancio di stabilire un'unica aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF pari all'8 per mille;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;
- l'articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visti l'art. 1, commi da 750 a 752 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che recitano:

*«750. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in deroga all'articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni per l'anno 2025 modifichano, con propria deliberazione, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale in conformità alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.*

*751. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Per il solo anno di imposta 2025, il termine per approvare gli scaglioni di reddito e le aliquote di cui al primo periodo del presente comma è fissato al 15 aprile 2025, in deroga al citato articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge n. 296 del 2006 e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*

*752. Qualora i comuni non adottino la deliberazione di cui ai commi 750 e 751 del presente articolo o non la trasmettano entro il termine stabilito dall'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento»;*

Richiamati gli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 in materia di pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all'addizionale comunale all'IRPEF;

Dato atto che lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2026/2028 e relativi allegati, tiene conto di quanto previsto in questo atto deliberativo;

Verificato che il gettito simulato mediante l'utilizzo del modulo fornito dal Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze risulta pari ad € 936.580,00 calcolato come media del gettito minimo e massimo.

Soglia di esenzione (Euro)	Aliquota (%)	Gettito minimo (Euro)	Gettito massimo (Euro)
15.000,00 €	0,80	842.922,00 €	1.030.238,00 €

La media risulta pari ad € 936.580,00.

Tale simulazione è la più recente resa disponibile dal Ministero.

I redditi considerati si riferiscono all'anno di imposta 2022.

Nel dettaglio, in base alla tipologia di reddito, il gettito simulato risulta:

Reddito prevalente	Numero Dichiaranti	Esenti / Non tenuti			Gettito				
		Numero	%	variazione % (su 2022)	importo min.	importo max	% su totale	variazione % da	variazione % a
Lavoro dipendente	3.049	859	28,17	-8,42	526.761,00 €	643.819,00 €	62,49	97,13	140,94
Lavoro autonomo	25	2	8,00	-50,00	14.935,00 €	18.253,00 €	1,77	107,57	153,70
Impresa	115	29	25,22	-9,38	35.459,00 €	43.339,00 €	4,21	106,79	152,75
Partecipazione soc di pers	109	49	44,95	-3,92	19.043,00 €	23.275,00 €	2,26	106,70	152,63
Immobiliare	87	74	85,06	2,78	3.708,00 €	4.532,00 €	0,44	97,76	141,71
Pensione	1.511	426	28,19	-16,14	235.672,00 €	288.044,00 €	27,96	117,34	165,64
Altro	59	54	91,53	-3,57	7.344,00 €	8.976,00 €	0,87	154,47	211,02
<b>Totale</b>	<b>4.955</b>	<b>1.493</b>	<b>30,13</b>	<b>-10,11</b>	<b>842.922,00 €</b>	<b>1.030.238,00 €</b>	<b>100,00</b>	<b>103,62</b>	<b>148,87</b>

L'esenzione riguarda 1.493 contribuenti.

L'incremento del reddito imponibile dell'anno 2025 rispetto al 2022 non è possibile stimarla a causa di dati non ancora disponibili. Tuttavia è possibile condurre una analisi dell'aumento della base imponibile confrontando i dati desunti dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Analisi Statistiche che evidenzia, considerando il solo scostamento del reddito dell'anno 2023 (ultimo dato disponibile) rispetto al 2022 (dato dell'ultima simulazione disponibile) un incremento del 6,96%. I redditi imponibili al fine dell'imposizione dell'addizionale Irpef per il Comune di Spino D'Adda risultano:

Anno di imposta	Reddito imponibile addizionale - Frequenza	Reddito imponibile addizionale Ammontare in euro	incremento reddito imponibile rispetto all'anno precedente
2021	4012	111.357.739,00 €	
2022	4156	113.724.898,00 €	2,13%
2023	4304	121.638.576,00 €	6,96%
media del gettito calcolata prendendo a base i redditi dell'anno 2022			936.580,00 €
incremento della base imponibile (considerando il solo incremento del 2023 rispetto al 2022)			6,96%
stima verosimile per l'anno 2026			1.001.765,97 €

pertanto risulta prudente attendere un gettito complessivo di € 1.000.000,00, stima confluuta nella previsione dell'esercizio 2026.

Visto inoltre il Regolamento di contabilità dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole dell'Organo di revisione contabile espresso favorevolmente in relazione al bilancio di previsione del triennio 2026/2028, documento che contiene la previsione dell'aliquota dell'addizionale Irpef e la fascia di esenzione;

## Decisione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la normativa citata nella sezione “**Preambolo (riferimenti normativi)**” del presente atto;

Esaminate le valutazioni espresse nella sezione “**Illustrazione attività (premessa e motivazione)**” del presente atto, condividendole e facendole proprie;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 12;
- Consiglieri astenuti: 0;
- **Voti favorevoli: n. 8;**
- Voti contrari: 4 (Paolo Daniele Riccaboni, Francesco Alessandro Corini, Nunzio Ruzzo, Sarah Lucia Pari);

### DELIBERA

1. Di determinare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2° del Regolamento di disciplina dell'addizionale IRPEF, l'aliquota unica pari all'8 per mille relativa addizionale Irpef per l'anno 2026 ed il mantenimento della fascia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile complessivo non superiore ad € 15.000,00 chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;
2. Di dare atto che il gettito dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2026, determinato con il presente provvedimento, consente di garantire il

- mantenimento degli equilibri finanziari per l'esercizio 2026 del bilancio di previsione 2026/2028;
3. Di disporre che copia della presente deliberazione, ai sensi degli artt. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dovrà essere inserita tempestivamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per consentirne la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Ravvisata l'urgenza di provvedere, al fine di dare tempestiva attuazione alle disposizioni di tale provvedimento;

Visto l'articolo 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con la seguente votazione in forma palese:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 12;
- Consiglieri astenuti: 0;
- **Voti favorevoli: n. 8;**
- Voti contrari: 4 (Paolo Daniele Riccaboni, Francesco Alessandro Corini, Nunzio Ruzzo, Sarah Lucia Pari);

### **DELIBERA**

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to Enzo Galbiati

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Massimiliano Alesio

---

### **Adempimenti integrativi dell'efficacia**

Il presente atto deve rimanere pubblicato all'albo pretorio informatico per almeno 15 giorni consecutivi. La data di pubblicazione risulta dalla relata di pubblicazione. Qualora non dichiarato immediatamente eseguibile, è esecutivo dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (articolo 134, terzo comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
F.to Dott. Massimiliano Alesio

---

Copia conforme all'originale

Spino d'Adda, *data di sottoscrizione resa digitalmente*

**Il Segretario Comunale**  
Dott. Massimiliano Alesio  
*(sottoscrizione resa digitalmente)*